



# ATTIVITÀ FORMAZIONE MONITORAGGIO E CONSULTAZIONE PROVVEDIMENTI NORMATIVI AFFILIATE E TESSERATI

# Indice

Bandi Regionalip	ag.2
Circolare informativa Riforma dello Sportp	ag.3
- Gli adeguamenti statuarip	ag.3
- La riforma del lavoro sportivo – Parte 1pa	ag.9

1869

## **BANDI REGIONALI**

#### Premessa:

In questa sezione vengono evidenziati i bandi promossi dalle Regioni rivolti a vari soggetti sportivi quali ASD/SSD/FSN, Comitati regionali e provinciali, DSA, EPS ma anche famiglie e privati cittadini al fine di sostenere ed incentivare la pratica sportiva.

In questo numero si parla di:

• Avviso per contributi per l'impiantistica sportiva 2023 promosso dalla Regione Toscana.

## Regione Toscana:

• Avviso per contributi per l'impiantistica sportiva 2023

- I soggetti beneficiari del contributo sono gli Enti locali.

L'avviso pubblico consiste in un contributo destinato a investimenti riguardanti l'impiantistica sportiva e spazi sportivi pubblici.

Ciascun soggetto può presentare al massimo una domanda, il cui valore massimo deve essere di 400,000 euro.

Il contributo prevede la compartecipazione obbligatoria da parte dei soggetti richiedenti, per almeno la quota del 10% del costo degli interventi. Nel caso di Comuni con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, la quota minima di cofinanziamento scende al 5%. I lavori possono già essere in esecuzione al momento dell'istanza ma non conclusi.

Destinatari: Enti Locali.

Scadenza: 15 maggio 2023 alle ore 13:00.

<u>Domanda:</u> <u>Tramite l'Infrastruttura per l'autenticazione, autorizzazione e accesso ai servizi.</u>



### CIRCOLARE INFORMATIVA RIFORMA DELLO SPORT

# Gli adeguamenti statutari

Il prossimo 01/07/2023 sarà operativa la riforma dello sport.

Con la presente circolare si offrono le prime indicazioni affinché le società sportive possano iniziare il processo di riorganizzazione e revisione del proprio modello organizzativo.

Per la completa attuazione della riforma è prevista l'emanazione di ulteriori decreti attuativi, e rimangono aperte alcune problematiche operative, in relazione alle quali sarà nostra cura comunicarvi aggiornamenti e notizie non appena saranno disponibili gli auspicabili chiarimenti in merito.

La presente circolare ha ad oggetto gli adeguamenti statutari necessari a seguito dell'entrata in vigore della riforma.

Con separate circolare vengono affrontate la tematica del lavoro sportivo

\*\*\*\*\*\*

Salvo rare eccezioni, i sodalizi sportivi dovranno modificare gli statuti per adeguarli alle nuove clausole previste dal D.Lgs. 36/2021.

<u>Sarà a tal fine necessario convocare l'assemblea straordinaria dei soci</u>, con le tempistiche e le modalità previste dagli attuali statuti.

Le assemblee straordinarie delle S.S.D. a r.l. e cooperative, e delle A.S.D. con personalità giuridica dovranno assumere la forma di atto pubblico (atto notarile), ed è quindi necessario contattare il notaio di riferimento ai fini di concordare tempistiche e modalità operative.

La riforma non prevede (a differenza di quanto accaduto per il Terzo Settore) un termine per l'adeguamento degli statuti, talché, in assenza di (auspicabili) interventi chiarificatori, risulta prudenziale procedere alle necessarie variazioni entro il 01/07 p.v., o, quanto meno, in data immediatamente successiva.

Le clausole più importanti che richiedono l'adeguamento degli statuti vigenti sono le seguenti:

# a. Definizione dell'attività principale e previsione di svolgimento di attività "diverse"



- Lo statuto dei sodalizi sportivi dilettantistici dovrà prevedere come oggetto sociale (in analogia con quanto previsto dal Codice del Terzo Settore) l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (ivi comprese la formazione, la didattica la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica).
- I medesimi sodalizi potranno esercitare **attività diverse** da quelle (principali) sportive **solo a condizione che**:
- a) l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano;
- b) **abbiano carattere strumentale e secondario** rispetto alle attività principali secondo criteri e limiti (quantitativi) che dovranno essere individuati da apposito decreto.

Anche tale previsione ricalca quella del Codice del Terzo Settore.

Tra le attività "diverse" da quelle sportive rientrano tutte quelle attività – generalmente di natura commerciale – che il sodalizio svolge allo scopo di finanziare l'attività sportiva, quali (a titolo esemplificativo):

<u>le attività di sponsorizzazione e pubblicità</u>, la gestione di impianti e strutture sportive, lo svolgimento di corsi relativi ad attività sportive "non riconosciute" e di corsi di natura diversa da quella sportiva (musica, doposcuola etc – spesso previsti nell'ambito dei "camps"/"vacanze sportive"), la gestione del bar o del ristorante (circolistico o aperto al pubblico), la vendita di attrezzature e abbigliamento sportivi, la gestione di centri wellness (saune, idromassaggi etc), la concessione di spazi o il subaffitto dei locali, sia per attività sportive che ricreative (cene, feste di compleanno etc), l'affitto dei posti barca/ormeggi nei circoli nautici, così come il mero mantenimento dei cavalli nei circoli ippici, gli affitti di rami d'azienda per attività ricettive e centri estetici etc.

Se lo statuto non prevederà la possibilità di svolgere attività "diverse e strumentali", tutte queste attività, comprese quelle pubblicitarie e di sponsorizzazione, non potranno più essere esercitate dal sodalizio successivamente al 01/07 p.v.

Non solo:

I decreti attuativi della riforma del Terzo Settore hanno previsto un limite quantitativo per lo svolgimento delle attività "diverse", le quali non possono superare il 30% delle entrate complessive o il 66% dei costi complessivi, ed è probabile che l'emanando decreto previsto dalla riforma dello sport individui soglie analoghe.



Tali limiti non si applicheranno ai proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione dei diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportivi.

Si tratta di una previsione assolutamente opportuna in quanto la previsione di limiti quantitativo allo svolgimento di tali attività avrebbe creato problemi insormontabili di sostenibilità economica e finanziaria dei sodalizi, considerato il peso che tali incassi hanno nei bilanci delle società sportive.

Rimarranno legate ai limiti quantitativi le altre attività sopra evidenziate.

# b. <u>Le incompatibilità</u>

Rispetto all'attuale previsione di legge (generalmente recepita negli statuti), viene ampliato il regime di incompatibilità per gli amministratori di ASD e SSD relativamente alla possibilità di ricoprire cariche in altre ASD o SSD affiliate alla medesima FSN, EPS o DSA: tale divieto, oggi limitato alla "medesima carica" e, per gli EPS, alla medesima disciplina sportiva esercitata, a decorrere dal 01/07 viene esteso a "qualsiasi carica" nell'ambito del medesimo Organismo di Affiliazione.

# c. La distribuibilità (parziale) degli utili

- Le società Sportive Dilettantistiche a r. l. o cooperative (non le A.S.D.) **potranno** distribuire gli utili di esercizio in misura non superiore al 50% degli utili prodotti, e comunque entro il limite massimo dell'interesse dei buoni postali fruttiferi aumentato di 2,5 punti rispetto al capitale effettivamente versato;
- alle cooperative sportive a mutualità prevalente si applicherà l'art. 2512 del codice civile, che prevede la possibilità di distribuire dividendi sempre entro il limite del tasso di interesse dei buoni postali fruttiferi aumentato di 2,5 punti rispetto al capitale effettivamente versato, ma senza il limite del 50% degli utili prodotti;
- per le società sportive dilettantistiche diverse dalle cooperative a mutualità prevalente che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi la quota di utile distribuibile è incrementata dal 50% all'80%. Tale previsione dovrebbe servire ad incentivare l'ingresso di imprenditori ed investitori nel mondo dell'impiantistica sportiva.



# d. <u>l'aumento gratuito di Capitale Sociale e la rimborsabilità delle quote</u>

- In alternativa alla parziale distribuzione degli utili le medesime società potranno destinare una quota degli utili medesimi – sempre nel limite massimo del 50% degli utili prodotti e con l'ulteriore limite del tasso di inflazione ISTAT applicato all'ammontare del Capitale Sociale – ad aumento gratuito del Capitale Sociale;
- Nelle Società Sportive Dilettantistiche a r. l. o cooperative sarà ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

#### **ATTENZIONE!!!**

in relazione alle fattispecie sub c. e d., si ricorda, che, qualora il sodalizio intendesse beneficiare dell'agevolazione fiscale della "de-commercializzazione" dei corrispettivi specifici (quote di frequenza corsi sportivi, abbonamento, rette, ingresso in palestra, piscina o campi da tennis etc) incassati da soci e tesserati, ex art. 148 Tuir e 4, c. 4, D.P.R. 633/1972, dovrà comunque prevedere statutariamente, e rispettare in concreto, le clausole previste dall'art. 148 medesimo, tra le quali l'incedibilità della quota, la non rimborsabilità della stessa ed il divieto integrale di distribuzione, anche indiretta, degli utili di esercizio.

Ne consegue che la previsione statutaria di distribuibilità (parziale) degli utili e di rimborsabilità della quota comporterà l'assoggettamento ad IVA e ad imposte dei corrispettivi incassati per lo svolgimento dei corsi sportivi.

### e. Il divieto di scopo di lucro e il concetto di "lucro indiretto"

Viene ribadito – fatta salva la possibilità sopra prevista di parziale distribuibilità per le SSD - l'obbligo di destinare eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio (fondi di riserva), con divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve.

In relazione al divieto di distribuzione, rispetto alla vecchia formulazione dell'art. 90, L. 289/2002, viene previsto che:

 tra i soggetti "monitorati" non ci saranno solo i soci ed associati, ma vengono inserite anche le figure dei "lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto";



- vengono individuate delle soglie quantitative che comportano la presunzione di distribuzione indiretta di utili, attraverso l'applicazione dell'art. 3, cc. 2 e 2 bis del D.Lgs 112/2017 (Impresa Sociale) anche al settore dello sport dilettantistico.

Occorrerà quindi prestare attenzione all'ammontare dei compensi erogati, non solo agli amministratori, ma anche a collaboratori e lavoratori, che non dovranno superare del 40% quelli stabiliti dai CCNL per le medesime qualifiche.

Occorrerà, inoltre, prestare attenzione anche alle operazioni di acquisto per corrispettivi superiori al valore di mercato e di cessione di beni e servizi a condizioni più favorevoli di quelle di mercato operate nei confronti dei soggetti di cui sopra, dei loro parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo e delle società dagli stessi controllate.

In concreto: attenzione ai canoni di locazione fissati con le parti monitorate, agli acquisti e alle cessioni di beni e servizi da e verso gli stessi.

# f. I rapporti con il Terzo Settore

Gli Enti Sportivi Dilettantistici potranno assumere anche la forma giuridica di Enti del Terzo Settore, ivi compresa quella di Impresa Sociale (per gli ETS la possibilità di svolgere attività sportiva dilettantistica era già prevista dalla riforma del Terzo Settore).

Qualora un sodalizio sportivo intendesse assumere anche la veste giuridica di Ente del Terzo Settore – e viceversa – gli statuti dovranno prevedere le clausole richieste da entrambe le normative.

Trattandosi di situazioni particolari, la cui regolamentazione richiederà interventi ed attenzioni specifiche, tali casi saranno trattati individualmente con i sodalizi interessati.

In linea generale,

- gli ETS che svolgono attività sportiva dilettantistica dovranno essere iscritti sia nel Runts (ovvero alla sezione Imprese Sociali del Registro Imprese c/o le CCIAA) che nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (RAS), con ciò escludendosi che possa esistere uno sport dilettantistico nell'ambito del Terzo Settore diverso da quello riconosciuto dal CONI/dal Dipartimento dello Sport;
- qualora un ETS sia iscritto anche al RAS, le disposizioni del D.Lgs 36/2021 si applicheranno esclusivamente con riferimento all'attività sportiva esercitata (e non anche in relazione alle altre eventuali attività di interesse generale esercitate) e compatibilmente con le regole del Terzo Settore;



- qualora un ETS, anche nella forma di Impresa Sociale, sia iscritto anche al RAS, non si applicherà il requisito di svolgimento in via principale di attività sportiva dilettantistica di cui sotto (altrimenti non potrebbe svolgere altre attività di interesse generale oltre allo sport);
- in relazione al trattamento tributario, un sodalizio sportivo iscritto anche al Runts dovrà applicare il regime del Terzo Settore, fatta salva la possibilità di avvalersi, in relazione all'attività sportiva, della (nuova) disciplina del lavoro sportivo.



# La riforma del lavoro sportivo - parte 1

Il prossimo 01/07/2023 sarà operativa la riforma dello sport, e con essa, entrerà in vigore la nuova disciplina del lavoro sportivo e dei compensi erogati ai collaboratori sportivi.

Per la completa attuazione della riforma è prevista l'emanazione di ulteriori decreti attuativi, e rimangono aperte alcune problematiche operative, in relazione alle quali sarà nostra cura comunicarvi aggiornamenti e notizie non appena saranno disponibili gli auspicabili chiarimenti in merito.

Alla presente circolare viene allegato un prospetto (in formato foglio excel) che serve a "fotografare" l'attuale situazione dell'inquadramento delle risorse umane che collaborano con il sodalizio, al fine di individuare il corretto inquadramento delle stesse ai sensi delle nuove disposizioni.

Per non appesantire troppo la trattazione, con la presente circolare vengono individuati i principi – base della riforma, mentre con separata circolare saranno illustrati adempimenti e costi dell'inquadramento lavorativo

\*\*\*\*\*\*\*

La nuova disciplina del lavoro e delle collaborazioni sportive rappresenta la sezione più consistente e più impattante della riforma dello sport.

Si tratta, rispetto al passato ed alle abitudini consolidate, di una vera e propria rivoluzione, che imporrà di rivedere totalmente sia l'impostazione del rapporto con i collaboratori che il modello organizzativo del club.

I **principi cardine della riforma** sono i seguenti:

1. I compensi sportivi dilettantistici, così come li abbiamo conosciuti sino ad oggi (i c.d. "10.000,00 Euro"), a decorrere dal 01/07/2023, non esiteranno più: viene infatti espressamente prevista l'abrogazione dell'art. 67, c.1, lett. m), per la parte che disciplinava tali compensi¹.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Resteranno in vita, con la vecchia disciplina, i compensi ai direttori artistici e collaboratori di bande amatoriali, anche se l'applicazione concreta della stessa, dopo le sentenze della Cassazione e l'abrogazione dei compensi sportivi appare non priva di problematiche.



Ne consegue che, qualora le società sportive intendessero remunerare le collaborazioni del mese di giugno con il "vecchio sistema" dovranno liquidare i compensi relativi a tale mese entro il 30/06/2023.

Si ricorda, peraltro, che la fruibilità della vecchia disciplina è stata oggetto di una serie di sentenze emanate dalla Corte di Cassazione che hanno disconosciuto – formulando un principio di diritto applicabile in sede ispettiva anche per il passato – l'applicabilità del regime agevolato ogni qualvolta

i compensi erogati non rappresentino un mero rimborso forfettario delle spese ma il corrispettivo di un'attività lavorativa (anche se non esclusiva o principale) esercitata dal collaboratore.

A tal fine, per evitare che le società sportive siano travolte da richieste sanzionatorie per il passato, l'art. 35, comma 8-quater del D.Lgs 36/2021<sup>2</sup>, prevede espressamente che per i rapporti di lavoro instaurati prima dell'entrata in vigore della riforma e remunerati con il sistema dei compensi sportivi "non si dà luogo a recupero contributivo".

- 2. Dal primo luglio p.v., le collaborazioni intrattenute dai collaboratori sportivi con i propri sodalizi potranno assumere duplice valenza: volontariato puro o lavoro sportivo;
- Il volontario (in analogia con la disciplina del Terzo Settore) sarà colui che presta gratuitamente
  la propria opera in favore del sodalizio sportivo, non potrà essere remunerato in alcun modo e
  potrà beneficiare esclusivamente del rimborso delle eventuali spese sostenute, ivi compresi i
  rimborsi chilometrici per trasferte effettuate al di fuori del comune

Il volontario dovrà essere assicurato contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

- Chiunque eserciti l'attività sportiva verso corrispettivo sarà considerato lavoratore sportivo.

ATTENZIONE: non tutti i collaboratori remunerati delle società sportive potranno essere qualificati lavoratori sportivi: viene infatti operata una individuazione puntuale della figura del

lavoratore sportivo, che comprende atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici, nonché (novità del correttivo), tutti quei soggetti – tesserati – che svolgono le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti degli organismi affilianti, tra quelle

.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Introdotto dal c.d. "decreto correttivo" di novembre 2022



necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva. Sarà a tal fine necessario che le singole Federazioni Sportive ed Enti di Promozione Sportiva individuino con apposito regolamento tali figure.<sup>3</sup>

- Le altre figure di lavoratori e collaboratori che non rientrano nell'elencazione operata dal D. Lgs. 36, e che non rientreranno nelle mansioni individuate dagli organismi affilianti, ovvero che, pur rientrando, non sono tesserate, dovranno essere inquadrate secondo le ordinarie regole del lavoro (non sportivo).

Tale previsione può creare problematiche di inquadramento per mansioni quali la custodia, la manutenzione degli impianti sportivi, le pulizie, e altre, laddove non disciplinate dagli emanandi regolamenti federali.

La distinzione tra "lavoratore sportivo" e "lavoratore ordinario" è importante perché, come si dirà, la disciplina del lavoro sportivo prevede agevolazioni sia a livello di adempimenti che di costi.

- Viene mantenuta la figura del co.co.co Amministrativo-Gestionale che, pur non rientrando tra le categorie dei "lavoratori sportivi", beneficia, sotto gli aspetti previdenziale e tributario, delle medesime agevolazioni.
- 3. Al di fuori della dicotomia lavoratore/volontario la riforma prevede un trattamento agevolato per i premi erogati ad atleti e tecnici (tesserati) per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive. Il regime tributario dei premi viene attratto a quello generale dei premi e vincite (art. 30, D.P.R. 600/1973) e prevede una tassazione a titolo di imposta del 20% (tali premi non andranno dunque dichiarati e non si sommeranno agli altri redditi ai fini della determinazione delle aliquote). Per tali premi non è fissato alcun limite massimo.

I premi potranno essere erogati anche per la partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali.

**ATTENZIONE**: i premi non potranno essere erogati a qualsiasi categoria di collaboratori delle società sportive. Tale possibilità è infatti riservata ai soli atleti e tecnici tesserati.

Verificandosi le condizioni previste, i premi potranno essere erogati anche ai volontari ed ai lavoratori sportivi.

4. Vengono fissate tre regole generali:

\_

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Al momento in cui si scrive, nessun Organismo di Affiliazione ha ancora emanato alcun provvedimento o direttiva.



a) Il rapporto di lavoro sportivo può assumere, in relazione alle modalità di svolgimento, le comuni configurazioni di rapporto di lavoro: lavoro subordinato, co.co.co, lavoro autonomo (P.IVA). Considerazioni particolari dovranno essere fatte in relazione ai rapporti di lavoro autonomo occasionale.

Il foglio di excel allegato in fondo alla sezione per operare tale screening in relazione alla situazione attuale.

Rispetto al rapporto di lavoro subordinato "ordinario", il contratto di lavoro sportivo subordinato può prevedere la fissazione di un termine finale (che potrà essere, al massimo, di cinque anni), ed allo stesso non si applica il divieto di successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti. Non si applicano, inoltre, una serie di vincoli previsti dalla ordinaria disciplina del contratto di lavoro (in sostanza, si tratta di un rapporto di lavoro subordinato "più leggero").

In relazione alle co.co.co, viene recuperata la disposizione del "job Act" che prevede l'esclusione della presunzione di natura subordinata del rapporto in relazione alle co.co.co. organizzate dal committente (la società sportiva).

- b) Per quanto non diversamente disciplinato dal D.Lgs. 36/2021, "Ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario" (art. 25, c. 5);
- c) per quanto non regolato diversamente dal decreto "è fatta salva l'applicazione delle norme del testo unico delle imposte sui redditi" (art. 36, c. 2)

\*\*\*\*\*\*\*

Una volta chiariti i principi-base, ed individuato in quale categoria di lavoratori sportivi andranno collocati gli attuali (e futuri) collaboratori, occorre capire gli **adempimenti connessi all'inquadramento lavorativo ed i relativi oneri**.

Si espone, di seguito, una elencazione dei principali adempimenti conseguenti l'inquadramento lavorativo, necessariamente sintetica, che dovrà essere approfondita caso per caso.

a) A tutti i lavoratori sportivi si applicheranno l'ordinaria disciplina, anche previdenziale, a tutela della malattia, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria, e le disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro.



- b) I lavoratori sportivi subordinati, avranno diritto alle tutele previste dalla NASPI e i co.co.co sportivi avranno diritto alle tutele previste dal regime "Dic Coll" (Disoccupazione Collaboratori).
- c) **Tali garanzie comporteranno il versamento dei relativi contributi,** con le modalità e le aliquote che saranno esposte in separata circolare.
- d) Al lavoro sportivo si applicheranno le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro "in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva". Questo passaggio richiede attenzione, perché comporta, ai sensi del D.M. 81/2008, la verifica dei luoghi di lavoro, la predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi, la nomina, nei casi previsti dalla legge, del RSP del RSA.
- e) L'attività dei lavoratori sportivi dovrà essere svolta sotto controlli medici. Con apposito decreto devono essere individuate le disposizioni in merito.

  Il decreto potrà prevedere l'istituzione di una scheda sanitaria per ciascun lavoratore sportivo, con oneri a carico della società sportiva, tutti adempimenti che comporteranno necessariamente il sostenimento di costi amministrativi e, potenzialmente, anche strutturali (per mettere a norma i luoghi di lavoro laddove non lo siano).
- f) Non esisterà più la differenziazione tra sportivi professionisti e sportivi dilettanti, ma esisterà un'area di società sportive professionistiche (con scopo di lucro) ed un'area di società sportive dilettantistiche (senza scopo di lucro).
  Corrispondentemente, sono previste regole (parzialmente) diverse tra i lavoratori sportivi che operano nel settore professionistico ed i lavoratori sportivi che operano nel settore dilettantistico.
- g) Nel settore professionistico "la regola" sarà costituita dal rapporto di lavoro subordinato, salvo che (come previsto nell'abrogata L. 91/1981) la prestazione non si riferisca ad una singola manifestazione sportiva, ovvero lo sportivo non sia contrattualmente vincolato a frequentare sedute di allenamento, oppure, infine, la prestazione contrattuale non superi otto ore settimanali o cinque giorni mensili ovvero trenta giorni in un anno: in tal caso il rapporto costituisce oggetto di lavoro autonomo.
- h) Nel settore dilettantistico la prestazione "si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo nella forma di co.co.co." quando la durata delle prestazioni non supera le 18 ore settimanali e le prestazioni sono svolte in osservanza dei regolamenti delle FSN/DSA/EPS.



Nel computo delle 18 ore non rientra il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive (gare/partite).

Questo passaggio necessita di un approfondimento:

Innanzitutto, la presunzione non significa che le parti, anche in presenza di un rapporto di durata inferiore alle 18 ore settimanali, non possano accordarsi in relazione ad una forma contrattuale diversa (ad es. lo sportivo potrebbe essere in possesso di P.IVA in quanto svolge continuativamente e professionalmente la propria attività per più committenti – caso tipico degli istruttori sportivi).

In secondo luogo, rimanendo operante l'esimente di cui all'art. 2, c. 2, Job Act, il superamento della soglia delle 18 ore non significa automaticamente che la prestazione debba essere riqualificata in rapporto di lavoro subordinato: tale evenienza dovrà essere provata in relazione alle specifiche condizioni di svolgimento del rapporto, ed è comunque ferma la possibilità di ricorrere all'istituto della certificazione del rapporto di lavoro.

Infine, non è chiaro come debba essere conteggiato il limite delle 18 ore settimanali: come limite massimo settimana per settimana o come media settimanale nell'ambito della durata complessiva del rapporto? Per fare un esempio: l'allenatore di nuoto o l'istruttore che opera in una piscina potrebbero superare le 18 ore in estate e rimanere sotto le 10 ore in inverno. Se la media annuale fosse di 15 o 16 ore settimanali, opererebbe la presunzione in oggetto o no? In attesa di un auspicabile intervento amministrativo (circolare) si ritiene che l'interpretazione corretta sia quella che tiene conto dell'impegno medio.

- i) Viene prevista la possibilità, sia per le società sportive professionistiche che per le dilettantistiche, nell'ottica della formazione dei giovani atleti, di stipulare contratti di apprendistato con giovani a partire dai 15 anni di età.
- j) **I pubblici dipendenti** potranno continuare ad operare nello sport previa semplice comunicazione all'amministrazione di competenza se operano in qualità di volontari.

Qualora, invece, percepissero dei compensi, dovranno essere in possesso di specifica autorizzazione, e a tali compensi si applicherà il regime tributario e previdenziale delle co.co.co sportive dilettantistiche. Questo passaggio è delicato, e richiede attenzione, in quanto sono



numerosi i dipendenti pubblici che operano in favore di società sportive a titolo di istruttori o allenatori a fronte di una remunerazione.

k) **I pensionati** dovranno verificare la compatibilità del proprio trattamento pensionistico con la presenza di un contratto di lavoro.

Denominazione	Titolo	Ruolo	n. ore settimana	Compenso	Altri incarichi		Note	Inquadramento
Tizio	Laurea Sc. Motorie	coordinatore palestra	40	1.500,00	NO			Lav. Dipendente sportivo
Caio	Laurea Sc. Motorie	Istruttore corsi + P.T.	20	1.000,00	SI	Istr. Nuoto + all.re Basket		P.IVA
Sempronio	Titolo FSN/EPS	istruttore	15	500,00	NO	Pensionato	Verificare compatibilità pensione	co.co.co sportivo
Maria	Titolo FSN/EPS	istruttore	10	300,00	SI	3 palestre + Pallavolo		P.IVA
Giovanna	ragioniera	segreteria	20	600,00	NO			co.co.co AG
Francesca	nessuno	istruttore	6	200,00	NO	dipendente comune	richiedere autorizzazione	co.co.co sportivo
Mario	nessuno	Fac - Totum	18	600,00	NO		salvo reg.to FSN/EPS	Lav. ORDINARIO (dip.te?)
Graziella	Studentessa	Istruttore	3	100,00	NO		verificare rimborsi spese	co.co.co??? Occ.le??? Volontaria???
Ernesto	Studente	Atleta	18	500,00	NO		verificare rimborsi spese	co.co.co?? Premi???
Paolo	Laurea Sc.  Motorie +  titolo FSN/EPS	Allenatore	18	500,00	NO	dipendente banca banca	verificare rimborsi spese	co.co.co??? Premi???

Allegato 1 – Fac-simile di tabella per la registrazione dei compensi sportivi